

COMUNE DI DOVADOLA
Provincia di Forlì-Cesena
P.zza della Vittoria n. 3

Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2010
FONDO REGIONALE PER LA LOCAZIONE

Legge 09.12.1998 n. 431 e s.m.; Legge 08.02.2001 n. 21; Legge 12.11.2004 n. 269; Legge 08.02.2007 n. 9 e Legge 18.12.2008 n. 199; Legge Regionale 08.08.2001 n. 24 e s.m.; Deliberazione Giunta Regionale n. 2430 del 29.12.2009; D.Lgs. 31.03.1998 n.109; D.Lgs. 03.05.2000 n. 130; Dpcm 07.05.1999 n. 221; Dpcm 04.04.2001 n. 242; Dpcm del 18.05.2001; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286; Legge 30.07.2002 n. 189; D.p.r. n. 445/2000; D.Lgs. 196/2003; Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 27 aprile 2010.

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Regionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, così come modificato dalla Legge n. 21 del 08/02/2001 recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione";

Vista la Legge Regionale n. 24 del 09.08.2001 art. 38 e 39 e s.m., e considerati i criteri attuativi del Fondo Regionale per la locazione sopra citato, disposti dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia – Romagna n. 2430 del 28.12.2009 ed in particolare: le disposizioni generali di cui all'Allegato A) "Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni locazione - anno 2010" di cui agli art. 38 e 39 della L.R. 24/2001; e le disposizioni applicative contenute nell'Allegato B) alla Deliberazione G.R. n. 2430 del 28.12.2009 "Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)", viene indetto un concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di immobili ad uso abitativo per il pagamento dei canoni di locazione.

Considerato che la Deliberazione G.R. 2430 del 28.12.2009 al punto 8) del dispositivo individua quale criterio relativo ai soggetti beneficiari e conseguente utilizzo per la parte relativa alle sole risorse finanziarie regionali disponibili, in attuazione di quanto previsto negli art. 38, commi 1 - 2 e art. 39, comma 1 lett.b) della L.R. 24/2001, quello di considerare potenziali beneficiari delle risorse del fondo regionale impiegato, ad integrazione del fondo nazionale, le situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi i soggetti che non risultino in possesso del requisito di cui al comma 13 dell'art. 11 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del 2008;

Ritenuto che è fatto obbligo ai Comuni, ai sensi di quanto indicato al punto 9) della Deliberazione G.R. 2430 del 28.12.2009, di specificare negli adempimenti relativi alle procedure di rendicontazione, l'ammontare delle risorse del Fondo Regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità indicate al punto precedente;

I cittadini interessati ad ottenere la concessione dei citati contributi dovranno far domanda a partire **dal giorno 10 MAGGIO 2010** al Comune di Dovadola utilizzando l'apposito modulo. Le istanze devono pervenire **entro e non oltre il giorno 21 GIUGNO 2010** secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Farà fede la data di spedizione della raccomandata inviata al Comune o la data di presentazione al Comune dell'istanza. Nel caso gli interessati si avvalgano dei CAAF per la compilazione della domanda, provvederanno questi ultimi a far pervenire all'Unione

Montana Acquacheta, sempre entro i termini di scadenza del bando, le domande da essi compilate. Visto il D.p.r. 28.12.2000 n. 445, ed in particolare gli art. 21 e 38, la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva, è soggetta ad autenticazione della firma, tramite apposizione della stessa da parte del richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di valido documento d'identità.

Ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso alla prestazione sociale in questione e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente.

1. BENEFICIARI E REQUISITI

All'erogazione dei contributi integrativi rivolti ai conduttori per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione privata (pagamento dei canoni di locazione), ai sensi del presente bando di concorso, sono ammessi i richiedenti che **alla data della presentazione della domanda** sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- cittadinanza italiana; (oppure)
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; (oppure)
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo del documento di soggiorno. A pena di inammissibilità della domanda di contributo deve essere allegata alla richiesta copia del documento di soggiorno ovvero della ricevuta rilasciata dall'Autorità competente ove si è presentata la domanda di rinnovo del documento.

INOLTRE AI SENSI DEI PUNTI 8) e 9) DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE G.R. 2430/09 - PER I SOLI RICHIEDENTI CON CITTADINANZA NON COMUNITARIA OCCORRE DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE LA SUSSISTENZA O MENO DEL SEGUENTE REQUISITO:

titolarità in capo al solo richiedente il contributo per l'anno 2010 del requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio Italiano oppure da almeno 5 anni nella Regione Emilia Romagna. Il periodo di residenza di 10 anni oppure di 5 anni deve essere continuativo e non frazionato nel tempo.

B) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

B.1) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di

cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

B.2) I contratti così detti ad “uso foresteria” non sono ammissibili al contributo.

E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

B.3) Coabitazione: Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti, nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente, nel qual caso il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il Comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; Il Comune considererà separatamente la loro posizione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

B.4) Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della Legge n. 431/1998).

A partire dal 30.12.1998 (art. 1, comma 3, Legge 431/1998) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

I contratti di locazione stipulati prima della data del 30.12.1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della Legge 431/1998 (contratti liberi 4+4).

C) RESIDENZA

Il richiedente deve avere residenza anagrafica nel Comune di Dovadola, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un Comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, il Comune,

prima dell'erogazione del contributo, provvede a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'Anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR 223 del 30.05.1989).

D) NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Il richiedente e i componenti del relativo nucleo familiare così come definito dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, non devono essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. n. 12/1984 e L.R. n. 24/2001).

E' ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario.

E' ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.

D.1) NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE

Il richiedente e i componenti del relativo nucleo familiare così come definito dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, **non devono** essere assegnatari di un alloggio comunale.

Ricorrendo una delle due condizioni di seguito indicate, anche l'assegnatario di un alloggio comunale **può presentare** la domanda di contributo affitto ai sensi del presente Bando:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente Comunale competente oppure dal legale rappresentante della Società o Agenzia assegnante.

E) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

I requisiti per l'accesso di cui alle precedenti Paragrafi contraddistinti dalle lettere A) – B) – C) – D) – E) devono permanere nel corso dell'anno 2010, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

In caso di perdita di uno dei requisiti di cui sopra in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

F) PATRIMONIO MOBILIARE

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

G) REDDITO ISE

Valore del reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore a Euro 34.310,00;

H) CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE	Incidenza canone/Valore ISE
Fascia A	Fino a € 11.920,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE in euro	Valore ISE in euro	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Non superiore a 17.155,00	Da 11.920,01 a 34.310,00	Non inferiore al 24%

H.1) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- 2) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui ai punti precedenti 1) e 2), non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I) TITOLARITA' E SUSSISTENZA DEI REQUISITI

I requisiti di cui ai precedenti Paragrafi contraddistinti dalle lettere A)-B)-C)-D)-E)-F)-G)-H) si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare come determinato dal D.Lgs 109/98 così come modificato: dal D.Lgs. 130/2000; dal DPCM n. 221/1999; dal DPCM n. 242/2001;

I.1) Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- Sono fatte salve tuttavia le eventuali nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal Comune in seguito agli accertamenti di competenza.

I.2) I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione in riferimento al quale viene inoltrata la domanda di erogazione del contributo economico per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione privata.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A) Le domande per l'ammissione all'erogazione dei contributi in questione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000, compilate unicamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Dovadola e in distribuzione presso l'Ufficio protocollo del Comune, l'Unione Montana Acquacheta ed i Caaf convenzionati con quest'ultima, nei giorni e secondo gli orari di ordinaria apertura al pubblico.

Le domande devono essere presentate **a partire dal giorno 10 MAGGIO 2010 e con scadenza il giorno 21 GIUGNO 2010** e dovranno essere corredate **a pena di inammissibilità:**

- 1) dalla Dichiarazione e Certificazione ISEE;
- 2) dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativamente al periodo 01.01.2010 – 30.04.2010 ovvero dall'attestazione sottoscritta dal locatore dell'avvenuto ricevimento di quanto spettante a titolo di canone per lo stesso periodo. Qualora il richiedente non sia in grado, a causa di uno stato di morosità, di produrre la suddetta documentazione, può presentare comunque la domanda di contributo affitto corredandola dell'autorizzazione al Comune di Dovadola – Ufficio servizi sociali di corrispondere l'ammontare del contributo affitto spettante direttamente al proprietario dell'alloggio (delega alla riscossione) a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di canone di locazione per l'anno 2010 calcolato alla data di liquidazione del contributo stesso.

B) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso possono essere presentate anche per posta, con lettera raccomandata; le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Del pari sono escluse le domande non indicanti il reddito o il patrimonio familiare, non compilate negli appositi stampati ovvero compilate in modo parziale o incompleto o non sottoscritte.

C) Per la compilazione della dichiarazione ISEE, della domanda di contributo e la presentazione della stessa, rivolgersi presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con questa Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire la compilazione assistita della domanda si invitano i cittadini interessati a volere verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno dichiarati con la documentazione in proprio possesso.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente:

- a) rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive, oggettive e reddituali indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l'idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti come previsto dal presente bando di concorso, qualora si tratti di documentazione non acquisibile da altre pubbliche amministrazioni;
- b) esonera gli operatori del Comune di Dovadola e dei CAAF convenzionati addetti all'assistenza nella compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non corrispondenza, non veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di partecipazione al presente bando;
- c) dichiara di essere a conoscenza della condizione preclusiva rispetto alla presentazione della domanda derivante dal combinato disposto dell'art. 6 Legge 23.12.1999 n. 488; art. 10 comma 2° e art. 11 comma 3° della Legge 09.12.1998 n. 431.

D) Domanda di accesso, certificazione e avente diritto al contributo

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, **purchè residente nel medesimo alloggio** oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

3) MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO ISE ed ISEE

A. Ai fini del presente bando il calcolo del valore ISE ed ISEE del nucleo familiare si svolge applicando i criteri previsti dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo del reddito ISEE del nucleo familiare richiedente la prestazione sociale agevolata, è effettuato dall'INPS ovvero dagli altri enti competenti ai sensi del D.Lgs n. 130/2000, sulla base dei dati risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (mod. Dpcm 18.05.2001).

Il reddito utile ai fini del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare è quello percepito dai singoli componenti il nucleo così come definito dal D.Lgs 109/98 e s.m.. Il reddito di riferimento è quello complessivo così **come dichiarato ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata** o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, risultante dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, e proventi agrari risultanti dall'ultima dichiarazione IRAP disponibile **al tempo di presentazione della domanda di erogazione del contributo**, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

B. Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva **non è stato percepito alcun reddito**, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e dell'Amministrazione Comunale.

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

A) L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore Ise (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, secondo i criteri di seguito indicati:

- **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00

- **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

In ogni caso l'importo complessivo del contributo reale annuale erogabile non può essere superiore al 50% della somma dei canoni di locazione relativi all'anno solare 2010. A questo fine il canone annuo da prendere in considerazione è al netto degli eventuali oneri accessori.

B) Qualora il "Fondo Regionale per la locazione" dovesse risultare insufficiente rispetto al fabbisogno teorico di erogazione dei contributi, il Comune procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alle risorse disponibili.

C) Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite di seguito indicato, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile **di Euro 370,00**.

D) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti, non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

E) In caso di contributo reale annuo, inferiore a Euro 50,00 non si procede all'erogazione della prestazione.

F) I contributi per l'affitto erogati in base ai criteri previsti nel presente bando saranno erogati presumibilmente entro il 31 gennaio 2011, a seguito di comunicazione della Regione Emilia Romagna di avvenuta concessione del contributo e, fermo restando, la completezza e definizione delle procedure di controllo che saranno effettuate dall'Ufficio competente.

G) Qualora le risorse necessarie per la corresponsione dei contributi affitto reali ai cittadini richiedenti extracomunitari privi del requisito di cui al comma 13, art. 11 della Legge 133/2008 fossero superiori alla disponibilità costituita dalle risorse del fondo regionale integrato - secondo la prevista percentuale - dalle risorse comunali, detti contributi affitto saranno, in via separata ed ulteriore, proporzionalmente ridotti percentualmente in egual misura a concorrenza della disponibilità realmente dedicabile a questa tipologia di beneficiari.

5) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

A) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori (art. 9 Legge 392/1978), è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, anche in seguito a proroga, rinnovo oppure in seguito a stipula di un nuovo contratto di locazione.

B) Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro Comune della regione Emilia-Romagna.

C) Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

D) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni corrisposti nell'anno solare 2010.

E) Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro Comune della regione Emilia-Romagna, il Comune provvede a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione corrisposti nell'anno 2010 fino alla data della cessazione del contratto.

Il Comune applicherà la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

6) DECESSO

A) In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.

B) Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7) ALTRE DISPOSIZIONI

A) Il responsabile del procedimento prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 10-bis L. 241/1990), i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 15/2005. L'amministrazione comunale comunica ai beneficiari a mezzo di lettera l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni entro il termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

B) L'Amministrazione comunale procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti e nel caso in cui ricorresse una delle ipotesi di inattendibilità della dichiarazione sostitutiva, così come previsto nel precedente **Paragrafo 3) punto B e nel successivo Paragrafo 8)**, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite verifiche con i dati in possesso dei servizi sociali o altra struttura comunale demandata e nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

C) Il Comune, al termine della fase istruttoria:

- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;
- quantifica il contributo teorico suddiviso nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del bilancio comunale pari al 15%;
- trasmette al Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 08.09.2010 i seguenti dati:
 - a) il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce;
 - b) l'importo del contributo teorico suddiviso per fasce e nella quota regionale e comunale, relativamente alle domande ammesse a contributo;

- c) il numero e l'importo complessivo (quota regionale e comunale) delle domande ammesse a contributo relative ad alloggi di proprietà di cooperative a proprietà indivisa, di cui al precedente punto 3. "Beneficiari";
- d) l'importo delle economie relative alla quota a carico del bilancio regionale con riferimento alla gestione dell'anno 2009.

D) In caso di trasferimento della residenza in altro Comune della Regione Emilia-Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel Comune di precedente residenza.

E) La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo familiare ISE diverso dall'intestatario del contratto.

F) Per quanto non espressamente previsto nel testo del presente Bando ed in relazione ai criteri e modalità di erogazione della prestazione sociale agevolata, si rinvia all'applicazione di quanto previsto dal dettato normativo contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2430 del 28.12.2009 e relativi allegati.

8) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DELLE DICHIARAZIONI - RAPPORTO REDDITO IRPEF/CANONE DI LOCAZIONE

Con riferimento ai componenti il nucleo familiare del richiedente, così come definito dal D.Lgs. 109/1998 – D.Lgs. 130/2000, in presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo di locazione

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

1. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata,
2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

Ai fini della valutazione della presunta inattendibilità del reddito riferito delle domande presentate ai sensi del presente Bando, si applica, il criterio di seguito indicato:

- la somma dei redditi imponibili IRPEF e IRAP del nucleo familiare richiedente il contributo deve essere superiore al 30% del canone complessivo annuo di locazione, canone calcolato al lordo dell'eventuale riduzione prevista ai sensi del punto 4 lett. C) del presente Bando e corrisposto nell'anno 2010.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore al rapporto sopra indicato la domanda è da considerarsi comunque attendibile qualora:

- a) siano stati percepiti redditi esenti ai fini IRPEF;
- b) il contratto di locazione oggetto della domanda di contributo decorra dal 2010, anno in cui la situazione economica del nucleo è variata in modo tale che il reddito IRPEF presunto superi il canone annuo di almeno il 30%.

Le domande che, in applicazione dei criteri sopra esposti, sono classificate come inattendibili, saranno oggetto – prima dell'erogazione dell'eventuale contributo - di specifiche verifiche ed idonei controlli da

parte del Comune finalizzati a verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche attraverso la richiesta di esibizione documentale. La mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta da Comune per la verifica circa l'attendibilità della domanda determina l'esclusione dal contributo.

Il Comune di Dovadola si riserva altresì di escludere dal beneficio economico le domande che, in esito a dette verifiche, manterranno la caratteristica dell'inattendibilità ai fini del sostentamento familiare, fatte salve le situazioni in cui si accerti la percezione da parte del nucleo richiedente di redditi esenti ai fini IRPEF.

9) MOROSITA'

A) Beneficiari morosi

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. Ricorrendo detta circostanza l'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata a quanto disposto al paragrafo 3) **"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" Lettera A), punto 2)** del presente Bando.

Il Comune, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 269/2004, in caso di morosità del conduttore, eroga il contributo integrativo direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

A tal fine lo stato di morosità riferito all'anno 2010 è accertato a seguito della dichiarazione rilasciata dal conduttore al momento di presentazione della domanda (autocertificazione) ovvero a seguito di formale segnalazione prodotta in merito dal locatore all'Ufficio Servizi Sociali entro il termine perentorio del 31.12.2010.

B) Sfratto esecutivo per morosità e finita locazione

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore Ise si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/1978 ("Equo canone")). Sono fatte salve le proroghe previste dalla Legge n. 199 del 18.12.2009 (G.U. 296 del 19.12.2008).

C) Sospensione o proroga dello sfratto

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

10) CONTROLLI

A) Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art. 4, comma 2, D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 7 Maggio 1999 n. 221, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 4 comma 7, del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi l'ente erogatore consegue idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

B) Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.p.r. n. 445/0200, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente Bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art.76 del D.p.r. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

C) Il Comune di Dovadola effettuerà specifici controlli prima dell'erogazione del saldo finale dei contributi integrativi – anno 2010, chiedendo la produzione di adeguata ed idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del conduttore delle mensilità di canone riferite al periodo maggio-dicembre 2010 ad integrazione della documentazione già prodotta in fase di presentazione della domanda di contributo, procedendo a detta verifica su tutti i richiedenti che al momento di presentazione della domanda hanno autocertificato lo stato di morosità e contestualmente hanno autorizzato il Comune ad effettuare il pagamento del contributo al relativo proprietario. Detta verifica riguarderà altresì tutti i richiedenti le cui domanda sono classificate come inattendibili, ai sensi dei criteri esposti ai punti precedenti del presente Bando.

11) INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente Bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (Legge 31.12.1996 n. 675 e s.m. – D.Lgs. 196/2003). Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi. I dati saranno comunicati alla Regione Emilia-Romagna nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.). L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, mediante apposita istanza da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dovadola. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Dovadola e il responsabile del trattamento è la Responsabile dell'area amministrativa.

Forlì, 10 maggio 2010

La Responsabile
f.to Dott.ssa Rosa Maria Di Fazio